

Ordinanza n. 17

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli:

Visti:

l'art. 6 della legge 24 gennaio 1994, n.84;

il D.M. 29 gennaio 2009 di nomina del Presidente dell'Autorità

Portuale di Napoli;

il D.M. 16 aprile 1994 con cui è stata individuata la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Napoli;

l'ordinanza n.1214 del 10 giugno 2010 (Reg. Ric.02889/2010) emessa dal T.A.R. Campania, sede di Napoli, sul ricorso avanzato dalla Società Cantieri del Mediterraneo con cui è stata accolta *“la richiesta di misure cautelari, ordinando alla Autorità Portuale di Napoli di provvedere nei termini e con le modalità in motivazione”*;

il foglio n.907 in data 1 luglio 2010 con il quale la ricorrente Società Cantieri del Mediterraneo è stata invitata a fornire il proprio contributo partecipativo, così come disposto dal TAR Campania con la citata ordinanza;

la nota n. 1001647 in data 8 luglio 2010 con la quale la Società Cantieri del Mediterraneo ha fornito il richiesto contributo partecipativo per addivenire alla individuazione di misure economiche finalizzate a disincentivare eventuali prenotazioni non seguite da effettiva utilizzazione del bacino, esprimendo l'avviso favorevole sia pure condizionato, a prevedere penali di importo linearmente proporzionale ai giorni di immissione con riferimento a quanto già individuato dall'Autorità Portuale di Napoli nella fase procedimentale svolta nell'anno 2008;

il contributo partecipativo fornito dalla Società che si identifica con quanto dalla stessa già reso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito dell'ottemperanza al provvedimento n.20142 (A/405) della stessa autorità comprensive di *“Condizioni generali per l'uso dei bacini di carenaggio”* da applicarsi tra la Società stessa ed i suoi clienti, in aggiunta ed integrazione al vigente Regolamento di esercizio dei bacini pubblici di carenaggio;

il provvedimento n.32233 in data 18 maggio 2010, con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha valutato e ritenuto idonee a rimuovere l'accertata infrazione (abuso di posizione dominante) solo alcune delle misure proposte dalla Società Cantieri del Mediterraneo, osservando che la gran parte delle altre misure adottate, tra le quali proprio quelle relative a fidejussioni e penali, non trovano riscontro nel vigente Regolamento di esercizio dei bacini pubblici di carenaggio, che come è noto, costituisce esso solo fonte eteronoma di disciplina del rapporto concessorio per l'accesso a bacini pubblici di carenaggio alle concorrenti imprese di riparazione navale;

la sentenza n.25434/2010, con la quale il TAR Lazio ha confermato il richiamato provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato;

i propri atti istruttori connessi al procedimento amministrativo avviato nel 2008 di modifica del Regolamento per l'Esercizio dei Bacini Pubblici di Carenaggio del Porto di Napoli;

considerato che:

nell'ottemperare a quanto disposto dal T.A.R. Campania, sede di Napoli, occorre prevedere tutele di grado equilibrato tali da non ostacolare una effettiva concorrenza nel mercato della messa a disposizione dei bacini pubblici di carenaggio, anche differenziando le due fasi di iscrizione al turno di prenotazione e di immissione in bacino;

dall'esame delle regolamentazioni vigenti in altri contesti portuali nazionali per la gestione dei bacini di carenaggio, pur prevedendo la possibilità di prenotazione in un ampio arco temporale, non sono previste misure economiche come definite dal TAR Campania;

è tuttora pendente il procedimento amministrativo, avviato nel 2008, di modifica del Regolamento per l'esercizio dei bacini pubblici di carenaggio;

nelle more della definizione nel merito del giudizio incardinato innanzi al T.A.R. Campania, sede di Napoli e recante il n. di R.G. 2889/2010, i Giudici hanno ordinato di prevedere "...adeguate misure economiche finalizzate a disincentivare

eventuali prenotazioni non seguite da effettiva utilizzazione del bacino e, comunque, ad assicurare un parziale ristoro del mancato utilizzo dello stesso...". A tal proposito l'Autorità Portuale, all'esito della definizione del giudizio di cui innanzi, provvederà a concludere il procedimento del 2008 sulle modifiche regolamentari, al fine di adottare provvedimenti definitivi in linea con quanto deciso dall'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato e dalle Autorità Giurisdizionali intervenute sulla materia, assicurando anche continuità allo svolgimento della propria azione amministrativa.

ORDINA

Articolo 1

Nelle more della definizione del giudizio di cui in premessa, al regolamento approvato con ordinanza n.7/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 2, comma 1, è aggiunto di seguito: "versando contemporaneamente a titolo di deposito cauzionale infruttifero una fideiussione pari al doppio della tariffa delle giornate di prevista immissione con l'aggiunta di un importo pari ad euro 60.000 nel caso di occupazione non superiore a dieci giorni o pari ad euro 100.000 nel caso di occupazione superiore a dieci giorni. Tale deposito è successivamente sostituito da quello previsto per la presentazione della domanda di immissione di cui all'articolo 3".
- b) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10 - "Rinuncia all'iscrizione al turno di prenotazione e all'immissione in bacino".

L'interessato potrà rinunciare alla già ottenuta iscrizione o immissione di una nave, senza incorrere nella perdita della somma versata, qualora vi sia la possibilità per i soggetti concessionari gestori dei bacini di carenaggio o il richiedente, di impegnare - il bacino richiesto per quella data e periodo - con altra nave cui corrisponde il pagamento di una tariffa equivalente alla prima. Inoltre, le somme versate non saranno dovute se le richieste di spostamento

o le cancellazioni di iscrizione perverranno al concessionario gestore dei bacini pubblici almeno sessanta giorni prima della data di immissione.

Qualora i soggetti concessionari dei bacini abbiano invece, nel contempo, già predisposto il bacino e il relativo piano di posa, verrà corrisposto da parte del rinunciatario, oltre il deposito anche il corrispettivo concordato per tali operazioni.

Napoli, 06. 10. 2010

IL PRESIDENTE
(Luciano Dassatti)

